# Subemendamento a emendamento 10.0.100 Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Ad integrazione dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto, è consentito l'uso proprio fuori servizio."

SEN. STEC

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

MARGIOTTA

All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, sostituire la lettera b, con la seguente: "b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono esclusi dal presente provvedimento le Autorizzazioni delle Province Autonome di Bolzano e Trento. È possibile, per il vettore, disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altre Regioni, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019.»;

- Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana" con le seguenti: "al di fuori della Regione" e le parole da: "in formato elettronico, le cui specifiche" fino alla fine della lettera con le seguenti: «, che deve indicare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri dipartenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;

Mepeto e

e) dati generici del fruitore del servizio.

Il foglio di servizio, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, deve essere tenuto a bordo del veicolo per essere esibito agli organi di controllo.»;

- *Al comma 1, lettera d), capoverso "4-bis", sostituire le parole:* "all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune" *con le seguenti:* "all'interno della Regione";
- Al comma 2, sostituire le parole: "30 giugno 2019" con le seguenti: "30 settembre 2019";
  - Al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono introdotte limitazioni all'immissione in servizio: potranno essere trasformati in veicoli ad Uso Noleggio con Conducente soltanto quelli immatricolati non oltre 5 anni prima della data di trasformazione."
  - Al comma 4, sostituire le parole: "novantesimo giorno" con le seguenti: "trentesimo giorno" e aggiungere in fine i seguenti periodi: "Tali sanzioni vengono assimilate a quelle previste dall'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione per giorni 30 dell'iscrizione all'Albo Regionale dei conducenti di auto da noleggio con conducente, alla terza infrazione commessa nel quinquennio. D'ufficio sarà cancellato il conducente che avrà raggiunto la quinta infrazione negli ultimi cinque anni e potrà essere riammesso ad esami per nuova iscrizione, anche in Regione differente dalla precedente, solo e soltanto trascorsi due anni dalla data della quinta infrazione. Sono previste sanzioni pecuniarie a carico del titolare nei casi di mancanza della copertura assicurativa, della Autorizzazione in originale, della effettuata revisione e del contratto di lavoro. Per la terza inosservanza dell'obbligo di documentazione nell'arco di 5 anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione del Libretto di Circolazione per giorni 15, mentre la quinta infrazione nel quinquennio comporterà d'ufficio la sospensione di giorni 60.";
  - Al comma 6, dopo le parole: "non è consentito" inserire le seguenti: "alle Regioni" ed aggiungere in fine i

2) 10.0.1000/2

seguenti periodi: "Successivamente i criteri per l'ampliamento del numero delle autorizzazioni avverrà a titolo oneroso, attraverso appositi bandi di cui le singole Regioni avranno responsabilità, e tenendo conto non solo del numero di residenti ma anche delle necessità del bacino di utenza, d'intesa con le associazioni di consumatori, Enti del Turismo locali e Prefetti. Fatta salva la possibilità delle singole Regioni di abbreviare i tempi di rinnovo, sarà al massimo ammesso a 5 anni il limite per la verifica della continuità del possesso di requisiti ed operatività per un rinnovo periodico. Saranno forzatamente restituite alle Regione di origine tutte le autorizzazioni che non potranno godere del rinnovo ed immediatamente rimesse a bando di concorso. Dal rinnovo saranno escluse autovetture con oltre 8 anni dalla prima immatricolazione. Verranno esentati da codesta regola le vetture di interesse storico, inserite nei registri ASI e verrà concessa una proroga di un singolo anno ai veicoli che hanno subito riparazioni, di importo fatturato superiore a euro 5.000 nell'ultimo anno. Gli esami di accesso agli Albi Regionali dei Conducenti di autovetture ad uso Ncc dovranno svolgersi con cadenza massima semestrale e richiedere al candidato una buona conoscenza del territorio regionale, la padronanza di almeno due lingue tra cui l'italiano (più altra lingua, nelle zone di minoranza linguistica), l'utilizzo di apparecchiature GPS e applicazioni per Smartphone che permettano l'implementazione dei servizi offerti alla clientela.";

- Sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Con DPCM su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività delle piattaforme intermediazione che mediano tra domanda autoservizi pubblici non di linea.";
- Sostituire il comma 9 con i seguenti: "9. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, tutti coloro, ditte individuali, cooperative e consorzi che hanno operatività in Regioni differenti da quella del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, possono convertire, presentando alle apposite commissioni regionali:
  - a) domanda di variazione di Regione in carta semplice;
  - b) originale dell'autorizzazione;
  - c) contratto comprovante la titolarità esclusiva di una rimessa ubicata nella Regione di iscrizione;
  - d) ricevuta del versamento di euro 500 a favore della Regione di nuova iscrizione (causale: Spese amministrative di trasferimento del titolo autorizzativo Ncc dal Comune di [...] alla Regione [...]):
  - e) ricevuta del versamento di euro 500 a favore dell'Ufficio competente della MCTC;
  - f) Durc.

La conversione avverrà, per tutti coloro che manterranno l'autorizzazione nella medesima Regione, previa presentazione di:

- a) Domanda di variazione di Regione in carta semplice;
- b) originale dell'autorizzazione;
- c) Durc.

9-bis. Le autorizzazioni attualmente rilasciate dai Comuni capoluogo di Regione conserveranno la medesima numerazione in ambito Regionale, mentre i numeri successivi seguiranno la cronologia delle richieste, senza precedenze territoriali."

AS 989

DURNWALDER, LA

All'emendamento n.10.0.1000 apportare la seguente modificazione:

"Al comma 1, lettera b), l'alinea <<3.>> è sostituita dalla seguente:

<<3. La sede operativa del vettore 0 almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. É possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio provinciale del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel caso in cui il vettore disponga di più rimesse per la stessa autorizzazione ha l'obbligo di comunicare al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione presso quale Comune si trovano le ulteriori rimesse.

# Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole:<< E' possibile per il vettore disporre di>> con le seguenti:<< Le Regioni stabiliscono le>>

MARGIOTTA

Moder

EM. 10.0.1000

MALLEGNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole "della medesima Provincia o Area metropolitana" con "Regione".

La presente disposizione non si applica alla città metropolitana di Roma.



# Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

All'emendamento 10.0.1000, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b), capoverso "3", aggiungere in fine il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto al presente comma, in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per la sola regione Sicilia l'autorizzazione rilasciata in un Comune della regione è valida sull'intero territorio regionale, entro il quale devono essere situate sede operativa e almeno una rimessa.";
- al comma lettera d, capoverso "4-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la regione Sicilia, partenze e destinazioni possono ricadere entro l'intero territorio regionale".

MARGIOTTA

Messa

## Subemendamento a emendamento 10.0.100 Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità, sospensione della patente, perdita dell'abilitazione professionale alla guida dei veicoli o di conduzione dei natanti o perdita del requisito di cui al precedente comma 2, dell'articolo 6, intervenuti successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente".

b-ter) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.".»

SEN STEGEL

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

## Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale. Qualora le Regioni non provvedano entro i termini previsti, ad essi non e' erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

**MARGIOTTA** 

EM. 10.0.1000

MALLEGNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n.21, come introdotto dall'articolo 29 comma 1 quater del Decreto legge 30 dicembre 2008 convertito in legge con modifiche dalla legge 10 febbraio 2009, n.5 è abrogato.»

EM. 10.0.1000

MALLEGNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

" c) le prenotazioni di trasporto per il noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. I veicoli o natanti immatricolati servizio noleggio con conducente, qualora privi di prenotazione o di contratto di servizio, debbono sostare nelle rimesse o presso i pontili di attracco di cui all'art. 3 c. 3.

Al termine dei servizi prenotati o del contratto a tempo i veicoli ed i natanti debbono rientrare presso le rimesse o i pontili di attracco di cui all'art. 3 c. 3.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Regione in cui ricade il Comune che ah rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la prova di prenotazione di servizio o del contratto a tempo da tenere a bordo del veicolo o del natante. I requisiti e le specifiche tecniche dei documenti di prova del servizio sono stabiliti dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto di concerto con il Ministro dell'Interno previo parere della Conferenza Unificata e sentite le Organizzazioni di Categoria del Noleggio con Conducente".

La presente disposizione non si applica alla Città Metropolitana di Roma.

10.0.1000/10

1

EM. 10.0.1000

MALLEĞNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, comma 1, lettera c), le parole "della Provincia e dell'Area metropolitana" sono sostituite con le seguenti "della Regione".

La presente disposizione non si applica alla città Metropolitana di Roma.

AS 989

DURWWALDER.

<del>-----</del>-

All'emendamento n.10.0.1000 apportare la seguente modificazione:

"Al comma 1, lettera c), all'alinea: <<4.>>, la lettera b) è soppressa.

AS 989

DURNWALDER.

WALDER, Lanece

All'emendamento n.10.0.1000 apportare la seguente modificazione:

"Al comma 1, lettera c), all'alinea: <<4.>>, sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti:

<<br/>b) data, luogo di partenza e di arrivo;

c) numero di telefono del fruitore del servizio.>>"

AS 989

DURNWALDER,

All'emendamento n.10.0.1000 apportare la seguente modificazione:

"Al comma 1, lettera c), all'alinea: <<4.>>, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) data, luogo di partenza e di arrivo;>>"

AS 989

DURNWALDER, Laniece

All'emendamento n.10.0.1000 apportare la seguente modificazione:

"Al comma 1, lettera c), all'alinea: <<4.>>, la lettera d) è soppressa."

DURNWALDER.

AS 989

All emendamento n.10.0.1000 apportare la seguente modificazione:

"Al comma 1, lettera c), all'alinea: <<4.>>, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) numero di telefono del fruitore del servizio.>>"

EM. 10.0.1000

MALLEGNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, comma 1, lettera d), sostituire il comma 4-bis con il seguente:

"4-bis. L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa o al pontile di attracco quando l'esercente del servizio debba eseguire più prestazioni a viaggio o prestazioni con contratto a tempo. Alla fine dell'esecuzione dell'ultima prenotazione o del contratto a tempo il veicolo o il natante debbono rientrare nelle rispettive rimesse o pontili di attracco".

La presente disposizione non si applica alla Città Metropolitana di Roma.

## Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

All'emendamento 10.0.1000, comma 1, lettera d), capoverso "4-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando, dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo utente registrato, il vettore riceve una o più prenotazioni aggiuntive effettuate presso la sede mentre lo stesso sta percorrendo il tragitto di ritorno verso la rimessa, a condizione che ciascuna prenotazione aggiuntiva sia debitamente registrata dal vettore sul foglio di servizio prima dell'inizio del relativo tragitto".

VARGIOTTA -

# Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

# 3. Subemendamento all'emendamento 10.0.000

All'emendamento 10.0.1000, comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019".

MARGIOTTA

# Subemendamento a emendamento 10.0.100 Governo

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il corrispettivo, anche qualora stabilito sulla base di tariffe predeterminate, non può subire sconti o maggiorazioni sulla base di accordi tra vettore e utente".»

SEN. STEGER

SEN. UNTERBERGER

SEN. DURNWALDER

# A.S. 989 - SUBEMENDAMENTO

# **SANTILLO**

All'emendamento 10.0.1000, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente del decreto».

Santillo

# Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

All'emendamento 10.0.1000, comma 4, sostituire le parole "dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dall'adozione del decreto di cui al comma 2".

MARGIOTTA

Subemendamento

EM. 10.0.1000

MALLEGNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole "motocarrozzetta e natanti" inserire le seguenti:

"e licenze di taxi. È fatto salvo il rilascio di licenze o di autorizzazioni ai concorsi in essere o comunque pubblicati alla data del 29-12-2018. La durata massima della sospensione non può essere superiore a 18 mesi dal 01-01-2019."

Subemendamento

EM. 10,0.1000

MALLEGNI, BARBONI

Al capoverso articolo 10-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Per la durata di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esecuzione dei servizi di noleggio con conducente con autovettura o natante, a seguito di prenotazione o contratto a tempo, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa o dal pontile di attracco, fermo restando la prova del contratto a tempo o della prenotazione da tenere a bordo."

# Subemendamento a emendamento 10.0.1000 Governo

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza".»

SEN. STEGE

SEN. UNTERRERGER

SEN, DURNWALDE

EM. 10.0.1000

CONZATTI

Al capoverso "Art. 10-bis" aggiungere in fine il seguente comma:

Couperer

"10. All'art. 13-bis, comma 1, lett. c), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole "a carico dei concessionari subentranti.", è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'art. 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza".

Motivazione - Il subemendamento reca una modifica aggiuntiva all'art.13-bis (in materia di concessioni autostradali) del d-l 148 del 2017 (disposizioni urgenti in materia finanziaria) il quale prevede che il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia è assicurato come segue: a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati; c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti.

Il subemendamento, che aggiunge un periodo alla lettera c), dispone che a-i fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'art. 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza

# Subemendamento all'emendamento 10.0.1000

Dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

<<p><<1-ter. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: "a carico dei concessionari subentranti.", aggiungere le seguenti: "Ai fini della quantificazione del valore di subentro, ai sensi dell'articolo 178, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non rilevano eventuali benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la sua scadenza".>>

D'ARIENZO

EM. 10,0.1000

CONZĂTTI

Al comma 1 lett. b)del DL 148/2017 le parole "non figurano privati" sono sostituite con le parole "figurano privati con una partecipazione massima del 20% come previsto dalla specifica Direttiva"

## Subemendamenti agli emendamenti del Governo depositati in data 16/1/2019

### 11.0.1000/1

Buccarella

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «anche solo in parte», inserire le seguenti: «e qualunque sia stata la loro durata prevista».

#### 11.0.1000/2

Buccarella

All'emendamento 11.0.1000, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis - L'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte e qualunque sia stata la loro durata prevista, anche prima della sua entrata in vigore, compresi i mandati anche solo iniziati anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge ».

#### 11.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 11-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

- 1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletatati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.
- 2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 si svolge entro il mese di luglio 2019.
- 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## Conseguentemente:

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2».

## 11.0.2000/1

Lonardo

All'emendamento 11.0.2000, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis - Le zone doganali intercluse e gli incentivi allo scambio gomma-ferro sulle tratte portuali e retroportuali sono ricomprese nelle zone economiche e speciali ed hanno accesso a tutti i relativi benefici.»

Conseguentemente, le disponibilità del fondo per interventi strutturali di politica economica sono ridotte di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019.

# 11.0.2000

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 11-bis.

(Modifica del limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, le parole: "entro il tetto massimo di 15.000.000 di euro", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70 per cento delle risorse residue nel conto nell'anno considerato".